

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 182/2021 - Cl. 1.18 del 11 novembre 2021.

Oggetto: DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'IRES PIEMONTE. (DB/FA)

Allegato

Delibera n. 182/2021 - Cl. 1.18

Oggetto: DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'IRES PIEMONTE. (DB/FA)

L'anno 2021, il giorno 11 novembre alle ore 14.20 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

O M I S S I S

DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L'IRES PIEMONTE. (DB/FA)

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico”;

Vista la DUP n. 197/2020 che ha approvato i Criteri e le modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977 n. 6;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera f) dei Criteri approvati con la D.U.P. n. 197/2020, che prevede la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale con enti pubblici e privati;

Richiamato il Capo IV dei Criteri di cui alla citata DUP n. 197/2020, ed in particolare l'art. 20, in base al quale il Consiglio regionale può stipulare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su proposta degli organismi consultivi, protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale, con enti pubblici e privati, al fine di assicurare una stabile collaborazione finalizzata all'organizzazione congiunta di iniziative di comune interesse;

Considerato che tra le sue finalità istituzionali il Consiglio regionale riconosce e promuove attività di studio sui temi del regionalismo e delle autonomie territoriali come strumento di ausilio della funzione legislativa;

Considerato che l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale hanno approvato, con deliberazione prot. n. 0495232 del 10/12/2020, la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi regionali “Giorgio Lombardi” (di seguito denominato

Centro), che ha tra le sue finalità istituzionali la promozione di studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle autonomie territoriali;

Preso atto che la succitata convenzione prevede che le finalità del Centro possono essere svolte, in modo non concorrenziale, anche in collaborazione con altri enti pubblici;

Considerato che alla presente Convenzione di cooperazione aderisce anche IRES Piemonte mettendo a disposizione le proprie competenze all'azione di programmazione della Regione Piemonte e degli enti locali piemontesi;

Visto che il Consiglio regionale del Piemonte, in qualità di organo legislativo rappresentativo della regione, contribuisce a promuovere la conoscenza dei temi del regionalismo e delle autonomie territoriali;

Atteso che il Consiglio regionale intende, con l'approvazione della presente Convenzione di cooperazione, rafforzare la collaborazione istituzionale, con le parti aderenti, nello sviluppo e nella promozione delle finalità che hanno determinato l'istituzione del Centro;

Considerato che il Consiglio regionale si impegna con la presente convenzione a promuovere la conoscenza del Centro e a partecipare all'organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e di formazione sui temi del regionalismo e delle autonomie territoriali;

Considerato inoltre che il Consiglio regionale si impegna a mettere a disposizione materiale documentario, presente presso la Biblioteca della Regione Piemonte, per lo svolgimento di studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle autonomie territoriali;

Ritenuto pertanto, per la condivisione dei valori e degli obiettivi proposti, di approvare la Convenzione di cooperazione tra il Consiglio regionale del Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'IRES Piemonte;

Vista la Convenzione nel testo **allegato** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

Dato atto che la Convenzione ha validità triennale dalla data dell'ultima sottoscrizione e che alla sua attuazione il Consiglio regionale farà fronte in base alle risorse disponibili;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione di cooperazione tra il Consiglio regionale del Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'IRES Piemonte, nel testo **allegato** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

2) di stabilire che alla sottoscrizione della Convenzione provvederà il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato;

3) di dare atto che la Convenzione ha validità triennale dalla data dell'ultima sottoscrizione e che alla sua attuazione il Consiglio regionale farà fronte in base alle risorse disponibili;

4) di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE E IRES PIEMONTE

Premesso che:

In data 23 novembre 2020 è stata approvata la Convenzione istitutiva del Centro studi interuniversitari Giorgio Lombardi, frutto dell'adesione dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università del Piemonte Orientale, che ha tra le sue finalità istituzionali la promozione di studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle autonomie territoriali;

Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali proprie delle Università aderenti;

Il Consiglio regionale del Piemonte riconosce e promuove attività di studio e di ricerca scientifica sui temi del regionalismo e delle autonomie territoriali come strumento di ausilio della funzione legislativa e di perfezionamento del processo preparatorio degli atti normativi al fine di contribuire all'attuazione di progetti di comune interesse degli Enti sottoscrittori della presente convenzione;

IRES Piemonte svolge attività d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione e valutazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi.

Considerato che:

Il Centro intende:

- a) promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l'organizzazione di convegni di studio, conferenze, seminari, iniziative di divulgazione scientifica e iniziative editoriali;
- b) promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione, rivolte in particolare agli amministratori pubblici, che possano contribuire alla elaborazione di una cultura critica sui temi di interesse del Centro, e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) promuovere, coordinare e svolgere attività di terza missione che possano contribuire alla diffusione della conoscenza e all'acquisizione di consapevolezza in relazione alle ricadute dell'organizzazione territoriale dei pubblici poteri sul piano del godimento dei diritti;
- d) promuovere l'aggiornamento e l'innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative didattiche nei propri ambiti disciplinari nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

l'Università degli Studi di Torino, P. IVA n. 02099550010, con sede in Via Verdi 8 – Torino, rappresentato ai fini del presente atto dal Rettore Prof. Stefano Geuna, nato a _l'_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

l'Università del Piemonte Orientale, P. IVA n. 01943490027, con sede in via Duomo, 6 – Vercelli, rappresentato ai fini del presente atto dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a _ l'_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ateneo_;

il Consiglio regionale del Piemonte, nella persona del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in via Alfieri n. 15 – Torino;

Ires Piemonte, nella persona del Presidente prof. Michele Rosboch, nato a _____ il _ e domiciliato per il presente atto presso la sede in via Nizza n. 18, Torino

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Le Parti, con la presente Convenzione, al fine di rafforzare la collaborazione istituzionale relativa alle finalità che hanno portato all'istituzione del Centro, concordano le seguenti azioni:

- a) diffondere la conoscenza dei valori sottesi alla promozione dell'autonomia territoriale nella Regione Piemonte;
- b) sostenere iniziative volte alla conoscenza delle istituzioni locali e del territorio;
- c) organizzare iniziative culturali e scientifiche sui temi del regionalismo;
- d) promuovere attività di formazione per gli amministratori pubblici;
- e) realizzare altre iniziative concordate fra le Parti, nel quadro della presente Convenzione.

Art. 2 (Attuazione della Convenzione)

Per l'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a comunicare fattivamente l'avvio e le modalità di realizzazione delle iniziative concordate.

Art. 3 (Impegni del Consiglio regionale del Piemonte)

1. Il Consiglio regionale si impegna a:
 - a) mettere a disposizione materiale documentario, presente presso la Biblioteca della Regione Piemonte, per lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati sul tema del regionalismo;
 - b) partecipare all'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari finalizzati a promuovere la conoscenza delle istituzioni locali;
 - c) collaborare nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto rivolte agli amministratori pubblici;
 - d) promuovere la conoscenza delle iniziative del Centro studi interuniversitario Giorgio Lombardi;
 - e) concorrere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alla realizzazione delle iniziative concordate.

Art. 4 (Impegni delle Università e di Ires Piemonte)

1. Per mezzo degli organi del Centro interuniversitario Giorgio Lombardi, le Parti universitarie si impegnano a porre in essere, con il coinvolgimento della Regione Piemonte e di altre Istituzioni pubbliche, iniziative scientifiche, culturali e di formazione sui temi del regionalismo e delle autonomie territoriali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

2. Ires Piemonte si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze in ambito economico-sociale con riguardo alla Regione Piemonte, oltre a eventuali risorse dedicate a sviluppare iniziative comuni.

Art. 5 (Oneri finanziari)

Con successivi e specifici atti deliberativi di ciascun Ente e in base alle risorse disponibili si farà fronte agli eventuali oneri connessi alle diverse iniziative derivanti dagli impegni assunti nella presente convenzione.

Art. 6 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività)

1. I risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte in attuazione della presente Convenzione resteranno di proprietà congiunta delle Parti e il loro utilizzo sarà libero, salvo l'obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente Convenzione.

2. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione della presente Convenzione restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte di ciascun Ente sottoscrittore.

Art. 7 (Durata)

La presente Convenzione entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata triennale.

Art. 8 (Sottoscrizione successiva della Convenzione)

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore della Convenzione, da parte di ulteriori soggetti interessati all'attuazione della stessa, dovrà essere approvata da tutti i contraenti originari e avrà durata per il periodo residuale di vigenza della stessa.

Art. 9 (Modifiche)

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono stabilite mediante accordo scritto tra le Parti aderenti.

Art. 10 (Riservatezza - trattamento dei dati)

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.

2. Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento della presente Convenzione devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

5. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato, con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

8. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

9. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Università con sede in Via_____. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

10. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'Università con sede in Via_____. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università_____. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

11. Il titolare del trattamento dei dati personali per il Consiglio regionale del Piemonte è_____. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@cr.piemonte.it

12. Il titolare del trattamento dei dati personali per Ires è_____.

Art. 11 (Definizione delle Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

2. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 12 (Registrazione e spese)

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 a cura del soggetto richiedente.

2. Le spese relative al bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Torino e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4.07.1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'articolo 15 del D.P.R. 24.10.72 n. 642.

Art. 13 (Firma della convenzione)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.